



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA ORDINARIA DEI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI
PER LA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI VALENZA**

Valenza, lì luglio 2020

Il RUP

Marco Cavallera

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA	3
ART. 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI	5
ART. 4 - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	6
ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE.....	8
ART. 6 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	9
ART. 7 MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT).....	10
ART. 8 - ACQUISTI DIRETTI ED INDIRETTI.....	10
ART. 9 - LISTINI.....	10
ART. 10 - PENALITÀ'	11
ART. 11 - IPOTESI DI RISOLUZIONE	12
ART. 12 - IPOTESI DI RECESSO	13
ART. 13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	14
ART. 14 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.....	14
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 16 - SUBAPPALTO	14
ART. 17 - CESSIONE DEI CREDITI.....	15
ART. 18 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	15
ART. 19 - NORME FINALI.....	15

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura delle seguenti categorie di prodotti occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale gestita e degli altri servizi connessi, individuati come segue:

1. Tipologia di prodotto:

- A. Specialità medicinali
- B. Specialità medicinali a denominazione generica
- C. Farmaci da banco (OTC) e SOP (senza obbligo di prescrizioni)
- D. Parafarmaci ovvero i prodotti non compresi nelle precedenti categorie, medicinali omeopatici e veterinari

2. Servizi richiesti:

- Consegna di medicinali e dei dispositivi per diabetici oggetto di "distribuzione per conto della ASL secondo le modalità stabilite tra ASL e Farmacie convenzionate e supporto per ogni altro servizio correlato alla "Farmacia dei servizi" come da accordo tra REGIONE Piemonte, FEDERFARMA Piemonte, ASSOFARM Piemonte, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 205 del 27.12.2017 ed eventuali altri servizi che verranno resi obbligatori;
- Fornitura dell'ossigeno terapeutico secondo le normative in atto.

Sono esclusi dal presente appalto i prodotti di cui sopra che la farmacia provvede ad acquistare direttamente dalle rispettive industrie o loro rappresentanti.

L'aggiudicazione verrà effettuata senza diritto di esclusiva, nel senso che la farmacia si riserva di acquistare liberamente, sia presso le imprese produttrici, sia attraverso i loro concessionari, sia presso altri grossisti, i prodotti che riterrà più convenienti (per esempio nel caso di campagne promozionali), senza alcun obbligo di preventiva informazione al fornitore aggiudicatario.

Nell'ipotesi in cui il metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all'art. 15, comma 2, Legge 7 agosto 2012, n. 135, entrasse in vigore prima della scadenza del presente appalto, le parti si incontreranno per negoziare un accordo transitorio che consenta di proseguire la fornitura fino alla scadenza del contratto, salvo quanto previsto al punto 12 del presente Capitolato.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in complessivi € 2.200.000,00 (in lettere duemilioniduecentomila), IVA esclusa.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro. Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto per esigenze sanitarie, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa affidataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità, ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

Il contratto ha una durata di 24 mesi, decorrenti dal 1° novembre 2020, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme sottoindicati.

La stazione appaltante si riserva l'eventualità di prorogare il contratto per un massimo di 24 mesi, come segue:

- eventuale proroga per 12 mesi dal 1° novembre 2022;
- eventuale ulteriore proroga per 12 mesi dal 1° novembre 2023.

L'opzione va esercitata entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti di aggiudicazione della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di "proroga tecnica" di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure previste per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.

In ogni caso, al fine di assicurare la continuità della fornitura, l'aggiudicatario sarà tenuto all'espletamento della fornitura agli stessi patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, come sopra specificata, nelle more dello svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo contraente, fino ad un massimo di sei mesi.

Nelle more dello svolgimento della gara per l'individuazione del contraente l'impresa aggiudicataria è comunque tenuta all'espletamento delle forniture agli stessi patti e condizioni per le categorie merceologiche per le quali la determinazione dei prezzi al pubblico non sia stata oggetto di modifica normativa.

È altresì tenuta a fornire i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche per le quali la determinazione dei prezzi al pubblico sia stata modificata alle condizioni previste dalla nuova normativa.

Gli offerenti dovranno indicare una percentuale di sconto per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito riportate. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PESO PONDERALE
A. Specialità medicinali <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 31,60%)</i>	0,4941
B. Medicinali generici <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 38,00%)</i>	0,1516
C. Medicinali da banco senza obbligo di prescrizione (OTC) e senza obbligo di prescrizioni (SOP) <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 31,50%)</i>	0,0969
D. Parafarmaci ovvero tutti i prodotti non ricompresi nelle precedenti categorie, medicinali omeopatici e veterinari <i>Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (il ribasso non potrà comunque essere inferiore al 31,50%)</i>	0,2574

Sia il valore complessivo della fornitura che l'incidenza ponderale delle diverse tipologie di prodotti, sono state stimate dall'Ente in via presuntiva, pertanto l'Ente non si impegna ad acquistare nessun quantitativo minimo di prodotti.

Si evidenzia che per i farmaci da banco (OTC), i farmaci senza obbligo di ricetta (SOP), i parafarmaci ad uso umano, ad uso veterinario e materie prime, i parafarmaci erboristici, gli omeopatici ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e presidi medico chirurgici, la percentuale di sconto si intende offerta sui prezzi al pubblico registrati nella banca dati FEDERFARMA ovvero sul prezzo al pubblico IMS Alessandria in mancanza di prezzo registrato nella banca dati FEDERFARMA, ovvero sul prezzo al pubblico consigliato dal produttore in mancanza sia di prezzo FEDERFARMA che di prezzo IMS.

Al ribasso offerto in relazione a ciascuna tipologia di prodotti verrà applicato il peso ponderale ad essa corrispondente. La somma dei valori risultanti da detta operazione individuerà il miglior offerente in colui che avrà totalizzato, complessivamente, il valore più elevato.

I ribassi offerti dall'aggiudicatario, in relazione a ciascuna tipologia merceologica, rimarranno fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

ART. 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi per le specialità medicinali di classe A e di classe C, dei farmaci generici di classe A e di classe C, dei farmaci veterinari e di qualsiasi altro prodotto per il quale sia presente un prezzo registrato nella banca dati FEDERFARMA, vengono aggiornati automaticamente con l'aggiornamento della banca dati.

ART. 4 - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I prodotti da fornire in forza del presente appalto dovranno essere recapitati, a cura e spese del fornitore aggiudicatario, sulla base di ordini effettuati esclusivamente tramite invio telematico con indicazione immediata dei prodotti mancanti. Nel caso in cui non sia possibile procedere tramite collegamento telematico, gli ordini potranno essere inviati tramite fax o telefonicamente.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire le informazioni richieste telefonicamente dal personale che opera presso la farmacia.

Qualora la ditta aggiudicataria effettui, anche per brevi periodo di tempo, a clienti diversi dalla stazione appaltante, vendite promozionali o offerte speciali sul mercato riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute alla stazione appaltante, se migliorative di quelle con cui è stata aggiudicata la fornitura, La ditta aggiudicataria avrà pertanto l'obbligo della preventiva comunicazione alla farmacia dell'indizione delle sopra citate campagne promozionali.

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare le consegne secondo il seguente schema:

- **dal LUNEDÌ al VENERDÌ**
 - Ordine entro le ore 10,30 consegna entro le ore 12,00
 - Ordine entro le ore 12,30 consegna entro le ore 16,00
 - Ordine entro le ore 17,30 consegna entro le ore 19,00
 - Ordine entro le ore 19,30 consegna entro le ore 09,00 del giorno successivo
- **SABATO (quando la farmacia è in turno, indicativamente un sabato al mese):**
 - Ordine entro le ore 19,30 di venerdì consegna alle ore 09,00 del sabato
 - Ordine entro le ore 10,30 consegna entro le ore 12,00
 - Ordine entro le ore 12,30 consegna entro le ore 16,00

Le forniture dovranno essere effettuate anche per minima quantità e tassativamente a farmacia aperta. A tal proposito si segnala che la Farmacia osserva i seguenti orari di apertura:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30;
- il sabato (quando la Farmacia è in turno): dalle ore 09:00 con orario continuato sino alle 19:30.

L'Amministrazione comunale provvederà ad inviare all'aggiudicatario le eventuali variazioni di orario di apertura della Farmacia, nel caso in cui dovessero intervenire.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il servizio di consegna, sia pure ridotto, durante gli scioperi di categoria, salvo il rispetto della normativa di settore e degli accordi sindacali ed aziendali. Le consegne dei prodotti saranno effettuate nelle mani del Direttore della farmacia o di un farmacista collaboratore. Dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità e la sicurezza della consegna.

Il controllo della merce e le segnalazioni di errore, verranno indicativamente eseguite entro le 72 ore successive ed in tale termine di tempo segnalate alla ditta fornitrice.

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione ed al trasporto di tutti i prodotti medicinali oggetto del presente capitolato, di cui alla disciplina statale e regionale di riferimento.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso la farmacia e pertanto prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Fermo restando quanto previsto dall'applicazione dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di comunicare gli eventuali vettori utilizzati per il servizio di consegna ed eventuali variazioni degli stessi.

L'impresa aggiudicataria, per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione da parte della farmacia, che provvederà ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro.

L'impresa aggiudicataria provvede:

- a ritirare o sostituire i prodotti erroneamente consegnati entro 30 gg dalla consegna;
- a ritirare i prodotti erroneamente ordinati dalla farmacia entro 90 gg dall'ordine (data DDT), e ad accreditare il valore degli stessi mediante emissione di nota d'accredito entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
- al ritiro dei prodotti variati nella registrazione, nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per i quali le ditte produttrici provvedono direttamente al ritiro tramite l'aggiudicatario e a stornare il valore degli stessi mediante emissione di nota d'accredito, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento; al ritiro dei prodotti non movimentati entro tre mesi dalla consegna e a stornare il valore degli stessi mediante emissione di nota di credito, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

L'impresa aggiudicataria si obbliga:

- a rendere disponibile a video il prezzo di cessione valido in tempo reale delle specialità medicinali SOP ed OTC, e di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita non sono più gestiti dalle banche dati;
- a non consegnare prodotti revocati, sospesi, scaduti o comunque invendibili per provvedimento d'autorità;
- ad inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
- a non consegnare dispositivi medici privi del marchio CE;
- a dare comunicazione tempestiva al direttore di farmacia di eventuali provvedimenti di revoca di prodotti o presidi e di variazioni legislative relative al settore;
- a verificare che tutti i prodotti siano dotati di fustella ottica a norma di legge;
- ad avvalersi, sia in fase di approvvigionamento sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi durante il trasporto, nell'osservanza delle norme tecniche eventualmente adottate dal Ministero della salute, assicurandone l'osservanza anche da parte di terzi;

- ad applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del capitolato, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
- a rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto del Ministro della Sanità 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano" (pubblicato nella G.U. 14 agosto 1999 n. 190);
- a garantire forniture appropriate e continue di farmaci;
- ad adempiere agli obblighi di tracciabilità del farmaco;
- a rispettare tempi di consegna definiti; nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi, per ragioni, motivatamente comunicate, non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario lo stesso dovrà provvedere al ritiro del prodotto emettendo la relativa nota di accredito, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento; in questo caso non verranno applicate le penalità di cui all'art. 10 del presente capitolato;
- a garantire che i prodotti abbiano al momento della consegna i seguenti termini di validità:
 - data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con un periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
 - data di scadenza non inferiore ad un anno, per i prodotti con un periodo di validità superiore a 2 anni.

Con riferimento alla fornitura di prodotti alimentari, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire:

- l'applicazione dell'autocontrollo interno ai sensi dell'art. 1-5 del Regolamento CE 852/2004, nonché l'approntamento di procedure riferite alla rintracciabilità dei prodotti forniti con particolare riguardo all'attivazione di sistemi di allerta e conseguenti ritiri/richiami dei prodotti alimentari;
- la conformità dei prodotti alla vigente legislazione;
- il rispetto delle condizioni di igiene e controllo della temperatura anche in fase di trasporto della merce.

L'impresa aggiudicataria non potrà introdurre alcuna variante al contrattato, anche se migliorativa, se non su ordine del direttore dell'esecuzione, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Durante la vigenza contrattuale il direttore della farmacia, verifica giornalmente la regolarità dell'esecuzione, con particolare riferimento alla quantità di prodotti mancanti nella fase di trasmissione dell'ordine, alla rispondenza fra merce ordinata e merce ricevuta, alle date di scadenza dei prodotti ordinati e al rispetto degli orari di consegna previsti in ciascuna farmacia.

In caso di non conformità il direttore dell'esecuzione del contratto segnala l'anomalia al responsabile del procedimento che provvede alla formale contestazione all'aggiudicatario e all'applicazione delle penalità eventualmente previste dal presente CSA.

ART. 6 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, previa applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva come attestata dal D.U.R.C. e solo a seguito della verifica della regolarità della prestazione da parte del direttore della farmacia.

Per quanto concerne i D.P.C. ("distribuzione per conto") si precisa che i termini sono quelli previsti per legge, ossia 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura elettronica accettabile. Per le restanti tipologie di prodotti, considerata sia la natura giuridica che l'ambito di attività della Stazione appaltante, si rimanda a quanto previsto dal DLgs 231/2002, art. 4, commi 3, 4 e 5.

Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto.

Qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, in formato elettronico emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a:

FARMACIA COMUNALE – Viale Manzoni n. 30 – 15048 Valenza

P. IVA 00314770066

Codice IPA Comune di valenza: c_I570

Codice Univoco Ufficio (Farmacia Comunale): VHJ4JX

Indirizzo PEC: comune@cert.comune.valenza.al.it

Le fatture inerenti la fornitura dovranno essere emesse con cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto da fatturare.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzii irregolarità. Contemporaneamente all'emissione delle fatture mensili, dovrà essere emessa dall'Aggiudicatario una rendicontazione riassuntiva delle stesse.

Le fatture dovranno:

- indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato);
- riportare il codice CIG relativo alla fornitura;
- indicare l'importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5% di cui al capoverso precedente;
- indicare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment), e se del caso, dell'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

I documenti di trasporto e le fatture dovranno inoltre riportare le seguenti informazioni:

1. il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione;
2. il prezzo al pubblico con e senza IVA evidenziando l'aliquota IVA applicata;
3. la percentuale di sconto applicata alla farmacia comunale sul prezzo al pubblico senza IVA;
4. il prezzo di acquisto dei prodotti da parte della farmacia comunale al netto dello sconto e dell'IVA. Si precisa che in mancanza degli elementi sopra indicati, le fatture saranno restituite al mittente.

I farmaci veterinari, gli stupefacenti e i farmaci in DPC dovranno essere oggetto di singole e separate fatture.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato all'aggiudicatario stesso.

ART. 7 MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)

Le forniture verranno consegnate esclusivamente con documento di trasporto.

I documenti di trasporto dovranno riportare le seguenti informazioni:

- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione,
- codice Min. San.,
- prezzo al pubblico IVA esclusa,
- percentuale di sconto sul prezzo al pubblico senza IVA,
- prezzo praticato,
- prezzo netto per numero pezzi,
- percentuale IVA applicata,
- riepilogo con totale importo (imponibile e IVA).

ART. 8 - ACQUISTI DIRETTI ED INDIRETTI

L'aggiudicazione del presente appalto non potrà in nessun caso costituire concessione in via esclusiva.

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, in caso di necessità o qualora le condizioni commerciali fossero più convenienti, di fare acquisti diretti presso le ditte produttrici e presso fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 9 - LISTINI

L'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire alla farmacia, attraverso la software house della farmacia (FARMA LINE), i seguenti dati:

- lo sconto relativo o il prezzo di cessione di ogni singola voce oggetto della presente gara;
- il conseguente listino analitico dei prodotti trattati.

Il "listino" dovrà essere tenuto aggiornato in modo tale che il sistema informatico della farmacia sia sempre allineato ai prezzi effettivamente praticati.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, periodicamente e a suo insindacabile giudizio, la congruità del listino prezzi ad essa applicato in relazione al listino prezzi abitualmente praticato e distribuito dalla software house.

In caso di esito positivo ai controlli di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà a sollevare contestazione scritta, concedendo alla controparte 15 gg. dal ricevimento della stessa per fornire le controdeduzioni necessarie. In caso di riscontrate inadempienze, la Stazione Appaltante procederà a comminare penalità, che potrebbero determinare, se gravi e ripetute, la risoluzione dello stesso contratto.

ART. 10 - PENALITA'

In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le seguenti penali:

- a. **ritardo nella consegna**: nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da causa di forza maggiore, superiore alle due ore rispetto al termine massimo previsto, verrà comminata una penalità pari allo 0,1%_o sull'importo di aggiudicazione per ciascuna consegna effettuata in ritardo.
Nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente allo 0,15%_o sull'importo di aggiudicazione.
- b. **consegna parziale**: nel caso in cui la merce consegnata risulti mancante di più del 5% dell'ordinata nell'ambito della stessa giornata lavorativa, verrà comminata una penalità pari allo 0,1%_o sull'importo di aggiudicazione per ciascuna consegna parziale. Nel caso in cui tale mancanza superi il 20% dell'ordinato nell'ambito della stessa giornata lavorativa, verrà comminata una penalità pari allo 0,15%_o sull'importo di aggiudicazione a consegna.
- c. **mancata corrispondenza, sia quantitativa che qualitativa, tra prodotti ordinati e consegnati**, di entità tale da compromettere il corretto svolgimento del servizio al pubblico 0,3%_o sull'importo di aggiudicazione per ogni evento.
- d. **prodotti mancanti**: nel caso in cui, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, la percentuale di prodotti mancanti all'atto dell'ordine (ordine minimo di 50 prodotti) fosse superiore al 25% di quanto richiesto, verrà comminata una penalità corrispondente allo 0,1%_o sull'importo di aggiudicazione per ogni evento. I prodotti mancanti potranno essere liberamente acquistati da altro fornitore.
- e. **consegna di farmaci con termini di validità inferiori a quelli previsti dall'art. 4 del presente CSA**: verrà comminata una sanzione pari allo 0,1%_o sull'importo di aggiudicazione per ciascun evento.
- f. **consegna di farmaci e parafarmaci revocati, scaduti o sospesi**: sarà comminata una sanzione pari allo 1%_o sull'importo di aggiudicazione per ogni evento, fatta salva la facoltà dell'Ente di denunciare alle autorità competenti il fatto.
- g. **consegna di farmaci e parafarmaci in difformità alle prescrizioni in materia di conservazione a temperatura controllata**: sarà comminata una sanzione pari a 1%_o sull'importo di aggiudicazione per ogni evento, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di denunciare alle autorità competenti il fatto. È fatto inoltre obbligo al fornitore aggiudicatario di consegnare nuovamente la merce alla farmacia nel minor tempo possibile. Resta inteso che la merce considerata non vendibile non dovrà essere fatturata.

- h. **consegna di farmaci e parafarmaci dichiarati invendibili per provvedimento delle autorità competenti**: sarà comminata una sanzione pari a 1%_o sull'importo di aggiudicazione per ogni evento, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di denunciare alle autorità competenti il fatto.
- i. mancata applicazione degli sconti indicati in offerta.
- j. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T.

Per i punti i) e j) la Stazione Appaltante, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicheranno una penale in misura pari al 20% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse.

La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e ad emettere le relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.

L'applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito.

La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa.

Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, la Stazione Appaltante, applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà essere maggiore del 10% del valore del contratto.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura in danno della ditta fornitrice saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, potranno essere prelevate dalla cauzione.

ART. 11 - IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti la fornitura stessa. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura, alle modalità di espletamento del servizio indicati all'art. 4 del presente CSA;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne non dovuti a causa di forza maggiore;
- mancata presentazione della cauzione definitiva;
- fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto dal capitolato.

Dopo due formali contestazioni, scritte e notificate con PEC o raccomandata con A.R., anche in mancanza di applicazione delle penalità di cui al precedente articolo, la Stazione Appaltante potrà sospendere l'esecuzione del contratto e/o dichiararlo risolto, a norma dell'art. 1456 del Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta.

Nei suddetti casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Stazione Appaltante di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Ente, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva costituita ai sensi della disciplina contenuta.

La decisione del committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

ART. 12 - IPOTESI DI RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso di entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all'art. 15, comma 2, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 qualora i nuovi criteri divenissero incompatibili con i presupposti del presente capitolato e le parti non addivenissero ad un accordo transitorio che consenta la prosecuzione dell'appalto fino alla naturale scadenza.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Nella suddetta ipotesi l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e nulla potrà avanzare per qualsiasi ragione a titolo risarcitorio.

Inoltre, potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Ente potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero qualora essi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, nonché per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

In caso di recesso, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione delle forniture oggetto del contratto, restando a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento e con l'obbligo di manlevare e tenere indenne l'Ente ogni qualvolta essa dovesse essere chiamata in giudizio in relazione a tali titoli.

L'aggiudicataria è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti ed assume a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. In caso di inottemperanza a tali obblighi, l'Ente procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando la competente autorità non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati adempiuti.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria.

A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto nonché, in generale, il far subentrare altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con la Stazione Appaltante, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere ipso iure il contratto, fatta salva la disciplina di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) D.Lgs. 50/2016 in materia di cessione d'azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad esecutori di contratti pubblici.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i..

Si riportano di seguito le singole prestazioni comprese nell'appalto:

- fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fototerapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici;
- consegna e ritiro delle varie tipologie di prodotti sopra indicati.

La Stazione Appaltante provvederà a pagare direttamente agli affidatari le prestazioni eventualmente subappaltate nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 17 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti e le procure non potranno essere fatte dalla ditta aggiudicataria senza l'accettazione della Stazione Appaltante e solo a seguito della formale notifica degli atti relativi, così come disposto dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 18 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, incamerando la garanzia definitiva.

ART. 19 - NORME FINALI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alle specifiche normative applicabili in materia, oltre alle norme applicabili contenute nel Codice civile e nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i..